

Incontro di Studio
tra la
Corte costituzionale italiana
e la
Corte Suprema del Regno Unito

Venerdì 10 luglio 2026

Palazzo della Consulta - Sala delle Conferenze

**Mechanisms of Constitutional Review and Cases of Particular
Importance**

La giurisdizione della Corte costituzionale italiana e quella della *UK Supreme Court* in comparazione.

Giovanni Amoroso

1. La Costituzione italiana *versus* la Costituzione del Regno Unito.

Questa prima sessione ha ad oggetto le caratteristiche generali della giurisdizione esercitata rispettivamente dalla *UK Supreme Court* e dalla Corte costituzionale italiana al fine di poter svolgere qualche riflessione comparativa tra i due sistemi di giudizi.

Si è soliti rimarcare innanzi tutto che la distinzione principale risiede nell'esistenza, o no, di una Costituzione scritta.

Nel nostro ordinamento giuridico la Costituzione è contenuta in un ben identificabile atto normativo prodotto dall'Assemblea costituente eletta il 2-3 giugno 1946 con questa specifica missione. In quella tornata elettorale ci fu anche il referendum istituzionale fondativo della nuova forma di Stato, quella della Repubblica invece della Monarchia; scelta fatta quindi direttamente dagli elettori in un sistema che da poco aveva introdotto l'universalità del diritto di voto esteso quindi anche alle donne. Contestualmente il popolo elesse i "padri costituenti", ossia i membri di uno specialissimo corpo legislativo che avrebbe dovuto redigere e approvare la Costituzione; ciò che fece in tempi abbastanza rapidi perché la Costituzione fu approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione è collocata all'apice della gerarchia delle fonti del diritto ed ha una forza maggiore delle leggi ordinarie perché ne condiziona la loro legittimità costituzionale.

Inoltre la Costituzione ha anche una stabilità maggiore della legge ordinaria – in tal senso si parla di “rigidità” della Costituzione, contrapposta alla “flessibilità” di altre Costituzioni - perché per modificarla è previsto un procedimento legislativo aggravato (una doppia delibera di ciascuna delle due Camere del Parlamento e una maggioranza qualificata più elevata con possibilità di referendum popolare confermativo).

Quindi la Costituzione italiana è in un documento ben distinto, dotato di forza maggiore rispetto alla legge ordinaria, ed è connotata da “rigidità” nel senso appena precisato.

È noto che invece nel Regno Unito non c'è una Costituzione identificabile in un documento ben preciso, ma essa è contenuta in vari documenti legislativi e nella stessa prassi costituzionale; in ogni caso una regola di natura costituzionale non è per ciò solo sovraordinata alla legge ordinaria, sicché la Costituzione nel suo complesso è “flessibile”, nel senso che non è previsto un procedimento aggravato e speciale per modificare disposizioni che siano ritenute di rango costituzionale.

Certamente è questa una differenza significativa tra i due sistemi giuridici, italiano e britannico, ma non è l'unica e non credo che sia la più importante.

Il Regno Unito ha comunque una Costituzione, anche se non contenuta in un unico ben preciso documento. È unanimemente riconosciuto che la *Magna Carta* e il *Bill of rights* hanno rango costituzionale. Come anche il *Parliament Act* del 1911 ha natura costituzionale attenendo al rapporto tra le due camere legislative (*House of Commons* e *House of Lords*). Anche la legislazione sulla c.d. *devolution* concerne la forma di Stato federale e la distribuzione delle competenze tra il parlamento centrale (di Westminster) e quelli regionali (di Scozia, Galles e Irlanda del Nord). In epoca più recente l'*Human Rights Act* del 1998 ha incorporato la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, così includendo nell'ordinamento giuridico britannico la tavola dei diritti fondamentali che quella convenzione contiene.

Vi è poi la normativa europea. Vi sono stati nel Regno Unito due referendum: uno nel 1975 per sancire l'ingresso nella Comunità europea e un altro nel 2016 per uscire dall'Unione europea (*Brexit*). In questo periodo hanno trovato applicazione il principio

del primato del diritto europeo e in particolare, a seguito del trattato di Lisbona del 2009, il c.d. blocco di costituzionalità europeo rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dal Trattato sull'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'esistenza poi di prassi costituzionali arricchisce ulteriormente il quadro complessivo.

La complessa articolazione del sistema ordinamentale britannico comporta che può esserci qualche difficoltà a identificare singole norme costituzionali, sia quelle scritte sia anche – e a maggior ragione – quelle consuetudinarie.

Ma non può non osservarsi che in fondo anche nel nostro sistema, fondato su una Costituzione scritta contenuta in un unico documento ben preciso posto al vertice della gerarchia delle fonti del diritto, non può dirsi risolto per ciò solo ogni problema. Non di rado ci si interroga sull'interpretazione e sulla portata di disposizioni della Costituzione.

2. *Constitutional review* a fronte del *judicial review*.

In realtà la distinzione maggiore tra i due sistemi è più radicale e si colloca a monte della giurisdizione delle due Corti.

La Corte italiana opera un tipico *constitutional review* laddove la Corte britannica svolge un *judicial review*.

Il nostro sistema è ispirato al principio della *rule of law* che richiede – come da ultimo indicato dalla stessa Commissione di Venezia, organo consultivo nell'ambito del Consiglio di Europa, nell'ultimo rapporto di dicembre 2025 – un apparato di *constitutional review*, ossia di controllo della conformità della legge ordinaria ai parametri costituzionali. Sicché la giurisdizione della Corte consiste essenzialmente nel controllo di tale conformità con facoltà di dichiarare l'illegittimità della legge che tale controllo non superi e di annullarla o modificarla per renderla conforme al parametro violato.

Invece il sistema britannico è ispirato al principio della sovranità del Parlamento. Sicché il controllo di costituzionalità è fatto dal Parlamento stesso che, approvando una legge, ne sancisce anche la conformità alle regole costituzionali sia sostanziali che procedurali. È la *doctrine of parliamentary sovereignty* secondo cui nessun organo dell'ordinamento può invalidare o disapplicare un *Act of Parliament*. Ne consegue che

nessuna corte può dichiarare invalida o “incostituzionale” una legge; e neppure è possibile sindacare le modalità del procedimento legislativo che ha condotto alla sua approvazione. Una volta che un progetto di legge abbia ottenuto l’approvazione di entrambe le Camere e il *Royal Assent*, divenendo un *Act of Parliament*, esso deve essere applicato dalle corti senza che sia possibile alcuna indagine sulle fasi antecedenti o interne al procedimento legislative.

È questa, in tesi, una divaricazione molto netta e più radicale che va ben al di là della distinzione tra un sistema (quello italiano) fondato su una Costituzione scritta, come distinto documento legislativo approvato dall’Assemblea costituente, e un sistema (quello britannico) fondato su una Costituzione contenuta in vari atti legislativi e nella stessa prassi costituzionale.

Non di meno per quello che si viene a dire, in estrema sintesi, la distinzione tra *rule of law* e *doctrine of parliamentary sovereignty* finisce poi anch’essa per sfumare un po’ nella comparazione tra le giurisdizioni delle due Corti.

3. La giurisdizione di legittimità costituzionale della Corte italiana come *constitutional review*.

Il contenuto principale della giurisdizione della nostra Corte consiste nel giudizio di costituzionalità delle leggi ordinarie.

Quanto alla competenza, l’art. 134 della Costituzione prevede: «La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni [...]».

Quanto ai poteri della Corte, l’art. 136 della Costituzione stabilisce: «Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Ci sono due forme di giudizio costituzionale: quello “incidentale” e quello “principale”.

La forma più generale è quella “incidentale”. Il giudizio è attivato da un’ordinanza di un giudice – un qualsiasi giudice, ordinario o speciale, di primo grado o di un grado superiore – il quale, dovendo applicare nel giudizio della cui cognizione è investito, una disposizione di una legge o di un atto con forza di legge, dubita della sua conformità a

una o più norme della Costituzione e domanda quindi alla Corte di pronunciarsi. Non è possibile invece che il giudice disapplichì egli stesso la disposizione di legge che ritenga contraria alla Costituzione, ma deve sottoporre la questione alla Corte costituzionale. È quest'ultima – e solo quest'ultima – che può dichiarare che tale disposizione è incostituzionale perché in ipotesi viola un parametro della Costituzione. Il giudizio si chiama “incidentale” perché rappresenta una parentesi in una qualsiasi controversia civile o amministrativa o in un processo penale.

L'altra forma di giudizio costituzionale è invece denominata “principale”. L'atto di promovimento del giudizio è un ricorso del Governo o di una Regione e ha ad oggetto una legge statale o una regionale. La materia del contendere è di norma una questione di competenza. Il Governo impugna una legge regionale affermando che essa ha superato i limiti di competenza previsti in Costituzione per il legislatore regionale. Lo stesso può fare una Regione impugnando una legge statale per violazione delle regole di competenza.

Nell'uno e nell'altro caso la Corte, se accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità della legge, la quale, come nel giudizio in via “incidentale”, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Questi sono quindi i due canali di accesso alla Corte costituzionale: quello in via “incidentale” mediante l'ordinanza di rimessione pronunciata da un qualsiasi giudice comune e quello in via “principale” a seguito di ricorso del Governo o di una Regione. Non c'è invece – diversamente dal sistema tedesco (*Verfassungsbeschwerde*) e da quello spagnolo (*recurso de amparo*) – la possibilità del ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di chi ritenga che una legge abbia leso un suo diritto fondamentale.

Con questi due tipi di giudizi, incidentali e principali, la Corte ha operato a partire dal 1956 e in settant'anni di attività ha pronunciato oltre 4.000 dichiarazioni di illegittimità costituzionale. Ossia ci sono oltre 4000 disposizioni di legge che sono state annullate o modificate dalla Corte costituzionale. Ancor più numerose sono le pronunce di inammissibilità o infondatezza delle questioni. Nel complesso in tutta la sua attività la Corte ha emesso oltre 23.000 decisioni.

Recentemente queste decisioni sono state catalogate e raccolte in quindici volumi che sono nel sito web della Corte e sono consultabili da tutti, giudici, avvocati, studiosi.

Ogni anno poi la Corte convoca una riunione straordinaria che si svolge alla presenza del Presidente della Repubblica e delle alte cariche dello Stato per dar conto

della sua attività nell'anno precedente. I rapporti annuali redatti dal Presidente della Corte sono disponibili nel sito web della Corte. Quelli del 2025 e del 2026, tradotti in inglese, sono rispettivamente agli indirizzi:

- https://www.cortecostituzionale.it/annuario2024/pdf/Relazione_annuale_2024_ENG.pdf
- https://www.cortecostituzionale.it/annuario2025/pdf/Relazione_annuale_2025_ENG.pdf.

4. Il sindacato di legittimità (*judicial review*) nel sistema ordinamentale italiano.

Nel sistema ordinamentale italiano oltre al *constitutional review* - quale controllo di legittimità della legge – vi è anche il *judicial review*, che consiste invece nel controllo sull'applicazione corretta della legge nei singoli giudizi di specie ad opera dei giudici comuni, ordinari e speciali, che sono articolati in forma piramidale (primo, secondo e talora terzo grado), ancorché non gerarchica. Il giudice comune accerta nel singolo giudizio se la legge è stata violata, o no, e adotta i provvedimenti conseguenti; non può invece accertare se la legge viola, o no, la Costituzione perché – si ripete – questo è il *constitutional review*, oggetto unicamente della giurisdizione della Corte costituzionale. Se invece ritiene che la disposizione di legge, che dovrebbe applicare, sia costituzionalmente illegittima, può investire la Corte costituzionale e sottoporre ad essa la questione.

Anche il corretto esercizio dei poteri pubblici – ossia il rispetto della legge nell'esercizio di un qualsiasi potere pubblico – appartiene al *judicial review* e rientra nella giurisdizione dei giudici comuni e segnatamente dei giudici amministrativi.

Pertanto il *judicial review* operato dalla UK Supreme Court, integrato dal principio del *binding precedent*, si può comparare essenzialmente al *judicial review* operata dai giudici comuni nel sistema italiano, dove peraltro da alcuni anni è stato introdotto un meccanismo processuale teso a realizzare una forma, pur meno stringente, di vincolatività del precedente quando la decisione è resa dagli organi supremi della magistratura ordinaria o speciale (Corte di cassazione a sezioni unite, Consiglio di Stato in adunanza plenaria, Corte dei conti a sezioni riunite).

5. Conflitti tra poteri dello Stato e atti politici.

In realtà anche con riferimento al *judicial review* una comparazione può esser fatta tra le due Corti dal momento che la giurisdizione della Corte costituzionale italiana non

si esaurisce nel controllo di legittimità costituzionale di ogni legge o atto con forza di legge.

Il già menzionato art. 134 della Costituzione prevede altresì: « La Corte costituzionale giudica [...] sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato [...]».

Questa ulteriore giurisdizione è infatti comparabile al *judicial review* della *UK Supreme Court* perché concerne non più la legittimità costituzionale di una legge, con possibilità di annullarla, bensì l'osservanza della legge da parte di un potere dello Stato quando questo interferisce nelle competenze di un altro potere dello Stato. Questa ipotesi molto particolare concerne solo i poteri dello Stato (essenzialmente il Governo, il Parlamento, la Magistratura, secondo la nota tripartizione in cui si traduce l'applicazione del principio della separazione dei poteri), e non già un qualsiasi pubblico potere, e riguarda una controversia tra poteri dello Stato, e non già con privati o con poteri pubblici che non siano qualificabili come poteri dello Stato. La Corte costituzionale è chiamata a decidere la controversia “applicando” la legge: quindi si tratta di *judicial review* seppur di livello apicale.

Una tipologia analoga di giudizio, che parimenti rientra nella giurisdizione della Corte costituzionale, riguarda i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni.

Al di là degli atti dei poteri dello Stato che sono giustiziabili per il tramite del conflitto di attribuzione vi è un'area assai limitata ed eccezionale di atti non giustiziabili perché pienamente discrezionali: sono gli atti “politici”.

Anche nel *judicial review* della *UK Supreme Court* si ha che, pur essendo in astratto giustiziabili tutti gli atti riconducibili all'esercizio di pubblici poteri, non di meno alcune controversie sfuggono al *judicial review* in ragione della natura puramente politica dell'atto impugnato (si parla, in tali ipotesi, di *non-justiciability*).

La nozione di non giustiziabilità ha tuttavia conosciuto un'evoluzione significativa nella giurisprudenza della *UK Supreme Court*¹. Se in passato ampie aree dell'azione governativa, in particolare nei settori della sicurezza nazionale, della difesa e delle relazioni internazionali, erano considerate sostanzialmente sottratte al controllo giudiziario, la giurisprudenza più recente ha progressivamente ristretto tali ambiti di immunità, sottoponendo a sindacato almeno i profili relativi alla legalità, alla razionalità

¹ cfr. Faulks, *The independent review of administrative law*, march 2021.

e al rispetto delle garanzie procedurali. La circostanza che una decisione presenti implicazioni politiche non è pertanto sufficiente, isolatamente, a sottrarla al sindacato giurisdizionale.

6. *Constitutional review e judicial review con riferimento al diritto europeo.*

Un'altra comparazione possibile riguarda l'incidenza del diritto europeo.

Finché il Regno Unito è rimasto membro dell'Unione Europea, i giudici britannici (inglesi, gallesi, scozzesi e nordirlandesi) sono stati vincolati al principio del primato del diritto europeo secondo l'*European Communities Act* del 1972.

Era proprio l'ECA 1972 (in particolare le sezioni 2 e 3) a prescrivere ai giudici britannici di dare prevalenza al diritto comunitario e di seguire la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Con ciò il Parlamento britannico aveva in sostanza limitato la propria sovranità, accettando il primato del diritto UE.

Un terreno di confronto è stato il noto caso *Factortame*.

Una legge britannica sulla pesca (*Merchant Shipping Act 1988*) contrastava con il diritto comunitario in ragione delle discriminazioni basate sulla nazionalità. La *House of Lords* si trovò a risolvere la questione se applicare la legge britannica o disapplicarla in nome del primato del diritto europeo.

In linea con la sentenza *Simmenthal* della Corte di giustizia, la House of Lords stabilì che i giudici britannici potevano e dovevano **disapplicare** la legge nazionale quando questa risultava essere in contrasto con il diritto dell'Unione. Ciò però non significava che la legge britannica fosse "annullata" (perché il potere giudiziario non poteva annullare le leggi nel Regno Unito), ma veniva sospesa e non applicata al caso di specie in ragione proprio dell'ECA 1972.

Ma, poiché il Parlamento è sovrano, così come aveva introdotto il primato dell'UE nel 1972, avrebbe potuto revocarlo in qualsiasi momento abrogando l'ECA. Ed è ciò che è avvenuto con la *Brexit* a seguito dell'approvazione dello *European Union (Withdrawal) Act 2018*, che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ed ha posto fine al primato del diritto UE nell'ordinamento UK.

Nell'ordinamento giuridico italiano, invece, permane il principio del primato del diritto europeo la cui violazione da parte della legge nazionale comporta l'illegittimità costituzionale di quest'ultima, che la Corte costituzionale può dichiarare.

La legge nazionale, statale o regionale, dichiarata illegittima per violazione del diritto europeo, è annullata e cessa di avere efficacia.

Però su questo versante – quello dell'applicazione del diritto europeo – non è solo la Corte costituzionale ad essere protagonista. Infatti convivono il *constitutional review* esercitato dalla Corte costituzionale con il *judicial review* dei giudici comuni, in quali, quando la regola europea è *self-executing* e sufficientemente dettagliata, possono applicarla direttamente, disapplicando quella nazionale che sia con quest'ultima contrastante. Ma la disapplicazione da parte dei giudici comuni vale solo nel singolo giudizio in cui è pronunciata, mentre la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della nostra Corte vale *erga omnes*.

7. *Constitutional review* e *judicial review* con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU.

Ancora in termini di comparazione è possibile operare un raffronto tra le due giurisdizioni – della Corte costituzionale italiana e della UK Supreme Court – con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

I giudici britannici applicano la CEDU secondo un meccanismo molto peculiare seguendo le prescrizioni dell'*Human Rights Act* (HRA) del 1998, che ha "incorporato" la CEDU nell'ordinamento interno del Regno Unito.

La sezione 3 dello *Human Rights Act* stabilisce che i giudici britannici devono interpretare e applicare sia le leggi primarie del Parlamento sia quelle secondarie in modo che siano compatibili con i diritti della CEDU. Vi è però divieto di disapplicazione, essendo possibile invece solo la *Declaration of Incompatibility* (Section 4 HRA)

I giudici britannici non hanno il potere di disapplicare o annullare una legge del Parlamento perché contraria alla CEDU. La sovranità del Parlamento impedisce ai giudici di scavalcare l'organo legislativo.

In questo caso, le alte corti (come la *Supreme Court*) possono emettere una "Dichiarazione di incompatibilità" (*Declaration of Incompatibility*). La legge nazionale resta in vigore e il giudice deve comunque applicarla al caso concreto. Ma vi è un forte monito politico perché il Parlamento provveda ad emendare la norma nazionale e a sanare l'incompatibilità.

La sezione 2 dello *Human Rights Act* prevede infatti che i giudici britannici debbano "prendere in considerazione" (*take into account*) le sentenze e le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte di Strasburgo).

Questo sistema permane perché l'uscita del Regno Unito dall'UE (*Brexit*) non ha modificato lo status della CEDU e dello *Human Rights Act* all'interno dell'ordinamento britannico stante che il Regno Unito è rimasto nel Consiglio d'Europa.

Considerando il versante italiano può dirsi che la violazione della CEDU da parte della legge nazionale, statale o regionale, comporta la sua illegittimità costituzionale e la nostra Corte, quando è investita della questione, annulla la legge o la modifica in modo da renderla conforme ai parametri della CEDU.

L'interpretazione delle norme della CEDU da parte della Corte di Strasburgo è vincolante per la nostra Corte.

I giudici comuni, invece, non hanno la facoltà di disapplicare la legge nazionale, statale o regionale, che risulti essere in contrasto con norme della CEDU, ma possono sollevare una questione di legittimità costituzionale chiedendo alla nostra Corte di adottare una pronuncia di illegittimità costituzionale.

La legge nazionale dichiarata illegittima per violazione delle norme della CEDU è annullata e cessa di avere efficacia.